

DCO 26/10

**STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA
DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER
LE PRESTAZIONI DI QUALITÀ COMMERCIALE
DISCIPLINATE DAL TIQE**

Documento per la consultazione

26 luglio 2010

Premessa

Con la deliberazione 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato le "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni commerciali disciplinate dal TIQE", dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) di provvedere alla definizione di disposizioni di maggior dettaglio in tema di sequenza obbligatoria dei messaggi e contenuti minimi di ciascun scambio informativo nonché delle causali di inammissibilità delle richieste tramite l'emanazione di Istruzioni Operative.

Con determinazione del Direttore di DCQS n. 2/10 è stata approvata una prima versione delle "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica". Successivamente, si è provveduto al completamento della regolazione analizzando i flussi relativi alle restanti prestazioni di qualità commerciale, anche nell'ambito del Gruppo di lavoro avviato con determinazione del Direttore Generale dell'Autorità n. 2/07, esteso al settore elettrico con determinazione n. 59/08. Dall'analisi condotta è emersa l'esistenza di differenti modalità operative tra i distributori nonché di una certa complessità connessa ad un ristretto gruppo di prestazioni che meritano la consultazione allargata di tutti i soggetti interessati; a tal fine, si è ritenuto opportuno approvare l'integrazione delle Istruzioni Operative soltanto per le prestazioni di verifica del gruppo di misura e di verifica della tensione di fornitura (determinazione Direttore DCQS n. 3/10).

Il presente documento presenta, quindi, le proposte dell'Autorità anche con riferimento ad alcune regole complementari, necessarie all'applicazione di flussi standard unici a livello nazionale, per le rimanenti prestazioni di qualità commerciale disciplinate dal TIQE. Per quanto anzidetto, ed in considerazione del fatto che i distributori di energia elettrica - con almeno 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione al 31 dicembre 2009 - sono tenuti a dotarsi di uno strumento evoluto di trasmissione delle comunicazioni a partire dall'1 ottobre 2010, sembra opportuno prevedere un periodo di consultazione abbreviato, ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2009, GOP 46/09.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **19 agosto 2010**.*

Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione integrale nel sito internet dell'Autorità delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

Saranno prese in considerazione soltanto le osservazioni e le proposte argomentate e rese in forma non anonima.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Introduzione | 5 |
| 2. | Le prestazioni commerciali mancanti per il completamento della regolazione in materia di standard di comunicazione | 7 |
| 3. | Valutazione delle proposte | 10 |
| 4. | Regole complementari in caso di adozione facoltativa della fase di pre-verifica | 12 |

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 13/10), nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 18 maggio 2009, ARG/elt 59/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 59/09), l'Autorità ha approvato le "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni commerciali disciplinate dal TIQE" (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione per il settore elettrico).
- 1.2 Le Disposizioni in tema di standard di comunicazione per il settore elettrico sono state emanate in esito ad una fase di consultazione (DCO 35/09), che ha tenuto conto sia di quanto disciplinato da precedenti deliberazioni dell'Autorità in tema di scambi di informazioni per il settore elettrico sia delle disposizioni in materia di standard di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (nel rispetto della deliberazione ARG/elt 59/09, che indica nei ritenuti l'opportunità che il procedimento avvenga in coerenza con quello avviato con la deliberazione ARG/com 134/08 e benefici del confronto con il Gruppo di lavoro).
- 1.3 In linea con quanto stabilito per il settore del gas naturale, le Disposizioni in tema di standard di comunicazione per il settore elettrico definiscono, tra l'altro, che:
 - a) l'ambito di applicazione comprende tutti i distributori ed i venditori di energia elettrica, senza esclusione alcuna, e tutte le tipologie di utenza previste dalla Parte II del TIQE;
 - b) lo strumento di comunicazione evoluto deve garantire le seguenti funzionalità minime:
 - i) l'utilizzo del formato XML (*Extensible Markup Language*);
 - ii) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
 - iii) l'effettuazione della verifica di ammissibilità della richiesta in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 giorno lavorativo per le richieste massive (non applicabile alla prestazione di riattivazione in seguito a sospensione per morosità);
 - iv) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking*, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
 - v) il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto;
 - c) per quanto concerne i tempi di adozione, i distributori:
 - i) con un numero di clienti finali – alimentati in bassa tensione - inferiore a 100.000 al 31 dicembre 2009, sono tenuti a prendere in carica le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata (di seguito: PEC) o, qualora reso disponibile, attraverso uno strumento di comunicazione evoluto rispondente almeno ad alcuni requisiti minimi, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
 - ii) con almeno 100.000 clienti finali - alimentati in bassa tensione - al 31 dicembre 2009, sono tenuti a dotarsi di uno strumento di

comunicazione evoluto, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), a partire dall'1 ottobre 2010.

- 1.4 Inoltre, il punto 2 della deliberazione ARG/elt 13/10 stabilisce di demandare al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) la definizione di disposizioni di maggior dettaglio in tema di sequenza obbligatoria dei messaggi e contenuti minimi di ciascun scambio informativo nonché di causali di inammissibilità delle richieste tramite l'emanazione di Istruzioni Operative approvate, in relazione all'attuazione concreta, con propria determinazione secondo gli indirizzi dell'Autorità. A tal fine, si è proceduto seguendo gli stessi passaggi già sperimentati per il settore del gas, tenendo sempre in considerazione anche gli esiti delle attività condotte all'interno del Gruppo di lavoro.
- 1.5 Il Gruppo di lavoro è stato istituito nel 2007 con il compito di pervenire al completamento della regolazione per il settore gas in tema di sintassi e semantica degli scambi informativi, ed è stato successivamente allargato al settore elettrico (determinazione n. 58/09); ad oggi, è costituito dai rappresentanti di:
- Aiget;
 - Anigas;
 - Assogas;
 - Federestrattiva;
 - FederUtility;
 - Assoelettrica;
 - Enel Distribuzione.
- 1.6 Inizialmente, le attività del Gruppo di lavoro si sono concentrate sulla sequenza del flusso di comunicazione, sui dati minimi da scambiare nonché sulle causali di inammissibilità della richiesta per un primo gruppo di prestazioni regolate dal TIQE. Con la determinazione del Direttore DCQS n. 2/10 sono state approvate le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica" (di seguito: Istruzione Operative), definendo:
- a) la sequenza del flusso di comunicazione ed i dati minimi da scambiare per le seguenti prestazioni regolate dal TIQE:
 - i) messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
 - ii) messa a disposizione di altri dati tecnici;
 - iii) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - iv) riattivazione-ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - b) i codici univoci sia per le tipologie di prestazione che per l'identificazione delle causali di inammissibilità (coincidenti, per quanto possibile, con quelli in uso per il settore del gas naturale, al fine di favorire l'utilizzo di tracciati unici nel caso di prestazione richiesta da un cliente finale *dual fuel* e perseguire, così, l'obiettivo di convergenza della regolazione della vendita di energia);
 - c) la standardizzazione dell'oggetto della PEC e le tempistiche di ammissibilità.

- 1.7 Successivamente, i lavori sono proseguiti con l'analisi dei flussi per le rimanenti prestazioni di qualità commerciale, come disciplinate dal TIQE, evidenziando però una certa complessità con particolare riferimento a quelle che potrebbero richiedere l'emissione di un preventivo. Prendendo in considerazione, in via esemplificativa, una richiesta di aumento di potenza, si è rilevato che questa può prendere più percorsi, ovvero:
- a) attivazione della fornitura, quando il lavoro è limitato al gruppo di misura;
 - b) preventivazione lavoro;
 - c) esecuzione lavoro semplice predeterminabile.
- 1.8 L'attività del Gruppo di lavoro ha, altresì, evidenziato che i distributori hanno o stanno pensando di adottare modalità operative differenti, soprattutto in tema di lavori predeterminabili. Pertanto, al fine di garantire la partecipazione all'iter decisionale di tutti i soggetti interessati, comprese le Associazioni dei consumatori, si è ritenuto opportuno procedere ad una fase di consultazione, prevedendo però un periodo di consultazione abbreviato, ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 46/09, vista la ormai prossima scadenza dell'1 ottobre 2010. Infatti, l'ultima determinazione del Direttore DCQS in materia di standard di comunicazione, la n. 3/10, emanata lo scorso 18 giugno, ha integrato le Istruzioni Operative per le sole prestazioni di verifica:
- del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
 - della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale.
- 1.9 Il presente documento per la consultazione formula anche proposte per l'individuazione di alcune regole complementari, considerate necessarie per la tutela del consumatore ed il rispetto della disciplina vigente.

2. Le prestazioni commerciali mancanti per il completamento della regolazione in materia di standard di comunicazione

- 2.1 Per pervenire al completamento della regolazione della materia è necessario integrare le Istruzioni Operative per le seguenti prestazioni commerciali regolate dal TIQE:
- a) preventivazione lavori;
 - b) esecuzione lavori (compresi i lavori predeterminabili);
 - c) attivazione della fornitura.
- 2.2 Iniziando l'analisi dai lavori semplici su rete BT di importo predeterminabile¹, prestazione che vuole accorpare le fasi di preventivazione e di esecuzione con lo scopo di velocizzare i tempi che decorrono dalla richiesta del cliente, è emerso che le tipologie differiscono da distributore a distributore e che il venditore incontra una certa difficoltà a consultare i diversi siti internet dei distributori, dove può trovare pubblicate tutte le informazioni utili, ai sensi dell'Articolo 64, comma 64.3, del TIQE. Inoltre, con particolare riferimento all'aumento di potenza, sembra che si possa correre il rischio di gestire secondo la procedura dei predeterminabili richieste che, invece, devono essere trattate come attivazione

¹ Preventivo di ammontare predeterminabile" è il preventivo per l'esecuzione di un lavoro semplice per cliente BT il cui ammontare, a carico del cliente, viene definito in misura forfetaria, indipendentemente dall'effettivo costo delle opere, nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e può essere comunicato al cliente all'atto della richiesta della prestazione.

della fornitura, richiesta di prestazione che, in base alla normativa vigente, non richiede la formulazione di un preventivo. Per quanto riguarda, invece, i lavori di ammontare predeterminabile, sul tema della modalità di accettazione, l'Articolo 64, al comma 64.2, lettera b), stabilisce che “...*(omissis) qualora il cliente BT accetti di procedere all'esecuzione del lavoro, il distributore, su richiesta del venditore, verifica che si tratti effettivamente di un lavoro semplice...(omissis)*”, non specificando la modalità di accettazione, che qualche venditore potrebbe far coincidere con l'evidenza dell'avvenuto pagamento del preventivo, allungando in tal modo ulteriormente i tempi. L'accettazione del cliente, in questo caso, proprio per la ratio sottostante alla predeterminabilità, avviene al momento stesso della richiesta, quando il venditore informa il cliente stesso dei costi (predeterminati forfaitariamente) e dei tempi di esecuzione, che possono essere pre-determinati sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso e devono essere soltanto verificati tramite l'uscita del distributore.

- 2.3 In verità, l'Autorità è stata più volte chiara sull'interpretazione della norma e sulla ratio sottostante². Nella disciplina vigente nello scorso periodo di regolazione, che oggi ha esaurito i suoi effetti ma che costituisce la base su cui è stata sviluppata la regolazione per il periodo ora in corso, si era specificato che in caso di preventivo ad ammontare predeterminabile, il tempo di esecuzione di lavori semplici decorreva dalla data di richiesta in caso di accettazione contestuale (come di norma) dell'ammontare richiesto e dei tempi previsti. E, successivamente, il concetto è stato ripreso proprio non eliminando la preventivazione ad ammontare predeterminabile - così che il venditore possa agire completamente per conto del cliente, garantendo in tal caso la piena applicabilità dello standard specifico associato ai lavori semplici - ed inserendo delle tempistiche massime in capo al distributore per la consegna della documentazione al cliente finale. Si è voluto, in tal modo, permettere ai venditori, sia di maggior tutela che del mercato libero, interessati all'utilizzo dello strumento, l'offerta di un servizio aggiuntivo ai propri clienti.
- 2.4 È utile, a questo punto, ricordare che la disciplina prevede che il cliente finale BT si rivolga al proprio venditore, se societariamente separato dal distributore e con l'esclusione dei casi di richieste in assenza di contratto di fornitura, per richiedere una prestazione di qualità commerciale e che il venditore del mercato libero, e l'esercente del servizio di maggior tutela, sono tenuti a trasmetterla al distributore entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento (Articolo 60, commi 60.3 e 60.5, del TIQE). Per quanto concerne la clientela MT, è indicata la possibilità di richiedere la prestazione di qualità commerciale disciplinata dal TIQE al venditore solo nel caso in cui gli sia stato conferito dal cliente finale il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento (Articolo 60, comma 60.4, del TIQE).
- 2.5 Procedendo nella stesura dei flussi di comunicazione tra distributore e venditore per le prestazioni di cui al precedente punto 2.1, quindi, si è operato cercando di

² Si vedano a proposito i seguenti documenti:

<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/04/rt004-04.pdf>,
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/07/070404_16.pdf,
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/07/070802_36.pdf,
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/07/071126_46.pdf


individuare i campi minimi che devono essere contenuti nella richiesta che il venditore trasmette per conto del cliente finale. Dal Gruppo di lavoro è emerso che, in un certo numero di casi, il venditore non è a conoscenza di una serie di informazioni necessarie alla individuazione della corretta tipologia di attività, attribuzione che rimane in carico al distributore.

2.6 Sempre nell'ambito del Gruppo di lavoro, Enel Distribuzione ha presentato una proposta che mira a superare tali problematiche, permettendo al venditore l'effettuazione di una cosiddetta *pre-verifica* direttamente sul sistema del distributore ed in tempo reale. In pratica, tutte le richieste - che potrebbero evolvere in preventivazione, esecuzione lavori predeterminabili e attivazione della fornitura - vengono inserite dal venditore nel sistema informativo di Enel Distribuzione, che procede ad effettuare una verifica preliminare dei dati minimi inseriti secondo due categorie principali, "predeterminabili" e "a preventivo", restituendo un esito contenente la tipologia di prestazione di qualità commerciale attribuita. Nello specifico, Enel Distribuzione propone l'implementazione di un'unica funzionalità a disposizione del venditore che, attraverso lo step della *pre-verifica*, verifica in quale dei seguenti gruppi ricade la prestazione:

- a) attivazioni o lavori semplici di importo predeterminabile;
- b) preventivi.

Nel primo caso, il distributore conferma i costi ed i tempi massimi di esecuzione e, superata la *pre-verifica*, il venditore dovrà inoltrare la richiesta richiamando e confermando i dati già inseriti; il sistema informativo, quindi, recupererà automaticamente i dati necessari per l'elaborazione della richiesta e le richieste di *pre-verifica* saranno convertite in richieste di prestazione, immediatamente o entro un tempo parametrizzabile. Nel secondo caso, ovvero il caso in cui il lavoro richiesto non incontra le condizioni di predeterminabilità del distributore, il venditore riceverà - con il flusso di esito della verifica di ammissibilità - la conferma della necessità di preventivo, che sarà predisposto nel rispetto dei tempi massimi definiti dalla regolazione. Si riporta di seguito una figura esplicativa degli ulteriori passaggi che tale soluzione prevede rispetto a quelli minimi stabiliti al punto 3 delle Istruzioni Operative.

Figura 1 – Flusso della richiesta di prestazione con la fase di *pre-verifica*



- 2.7 Gli unici flussi che Enel Distribuzione propone di trattare in maniera separata, in quanto considerati come i soli casi in cui il venditore può sapere con certezza e in autonomia che trattasi di attivazione come definita all'Articolo 59, comma 59.1, lettera e), del TIQE (per la quale è previsto un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del distributore), sono quelli relativi:
- a) alla prima attivazione o, in gergo, “energizzazione” di un punto a parità di condizioni di connessione in atto;
 - b) al subentro a parità di condizioni di connessione in atto.
- 2.8 La modalità di funzionamento proposta da Enel Distribuzione è stata accolta con favore dai venditori che partecipano al Gruppo di lavoro e da Assoelettrica, che sostengono di non essere in grado di indirizzare correttamente da subito le richieste ovvero di fornire alcuni dati minimi necessari allo scopo, poiché non conoscono una serie di informazioni essenziali quali, ad esempio, se l'intervento è limitato o meno al gruppo di misura; è stato, inoltre, evidenziato che il codice POD – dato fondamentale dal punto di vista anagrafico - è disponibile solo in caso di preposato, mentre non è immediatamente disponibile per un nuovo allaccio. FederUtility, invece, si è dimostrata critica ed ha fatto presente che i sistemi informativi dei distributori aderenti all'associazione non prevedono la soluzione della *pre-verifica*, essendo stati sviluppati in modo coerente con la regolazione vigente ed ha chiesto che eventuali modifiche della regolazione comportino tempi adeguati per gli opportuni aggiustamenti dei sistemi.

3. Valutazione delle proposte

- 3.1 La regolazione in materia di standard di comunicazione è stata introdotta con lo scopo di perseguire l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia, al fine di creare le condizioni per un mercato sempre più competitivo, anche favorendo una maggiore trasparenza. Ne deriva che l'eventuale previsione di una fase di *pre-verifica* dovrebbe essere, nel caso, coerentemente inserita nel quadro regolamentare al fine di assicurare la tutela del cliente finale ed il rispetto dei tempi massimi definiti dalla disciplina vigente sia in capo alla distribuzione che alla vendita e, quindi, l'eventuale procedura dovrebbe essere tale da assicurare la tracciabilità delle singole fasi ed il monitoraggio dei tempi impiegati.
- 3.2 Volendo sintetizzare i pro ed i contra dell'introduzione di una fase di *pre-verifica*, preliminare alla sequenza minima di scambi informativi già tratteggiata dalle Istruzioni Operative, è possibile enucleare a favore della soluzione:
- a) una maggiore efficienza del sistema in termini di semplificazione operativa, dato che consente di:
 - i) ridurre il numero di richieste e di flussi da gestire, con conseguente diminuzione dei costi gestionali, visto che da un lato permette di recuperare i dati già inseriti e dall'altro garantisce la corretta individuazione della tipologia di prestazione di qualità commerciale;
 - ii) minimizzare i dati da trasmettere tramite il singolo scambio informativo, in considerazione del fatto che molti di questi sono già in possesso del distributore, mentre risultano a volte difficili da reperire per i venditori;

- iii) massimizzare l'utilizzo della predeterminabilità nei casi di lavori semplici, a tutto vantaggio del cliente che otterrà l'effettuazione del lavoro richiesto in un tempo minore;
 - b) il consenso dei venditori, che si è manifestato sia all'interno del Gruppo di lavoro sia tramite comunicazioni dirette a DCQS.
- 3.3 Mentre a sfavore della soluzione prospettata si possono elencare le seguenti motivazioni:
- a) il rischio di allungamento dei tempi con i quali il cliente può ottenere l'effettuazione della prestazione, a causa sia dell'inserimento della fase preliminare che delle diverse e successive verifiche di ammissibilità (che si sottolinea hanno una finalità prettamente di controllo informatico, anche nell'ottica di abilitazione all'integrazione *front – back office*); tale rischio risulta ancora più problematico se si pensa alla possibilità che una attivazione della fornitura - un aumento di potenza effettuata da remoto su misuratore telegestito - finisca erroneamente nei predeterminabili;
 - b) il venditore, che avrebbe il solo compito di interfaccia tra il cliente finale ed il soggetto che eseguirà il lavoro richiesto, salvo il caso in cui gestisca la richiesta del cliente tramite *one call solution*, all'inizio – ovvero prima dell'inserimento della richiesta di *pre-verifica* - può solo indicativamente informare il proprio cliente finale dei tempi necessari e del diritto all'indennizzo automatico, dovendo attendere la conferma dell'effettiva tipologia di lavoro, come verrà individuata dall'impresa distributrice, trovandosi pertanto nella condizione di dover richiamare il cliente finale per comunicare un tempo massimo di effettuazione della prestazione diverso da quello precedentemente detto;
 - c) la soluzione applicativa potrebbe risultare troppo costosa per i soggetti ancora integrati e, comunque, per tutti i distributori che al momento colloquiano con i venditori tramite PEC;
 - d) non c'è il consenso di tutti i distributori, infatti FederUtility sembra impegnata nell'implementazione di flussi che non contemplano la fase di *pre-verifica* e vede con favore la definizione di un flusso unico "Attivazione/Subentro" (per la gestione delle seguenti casistiche: attivazione/subentro a parità di condizioni di connessione - parità di potenza; attivazione/subentro con aumento di potenza e con intervento limitato al gruppo di misura; aumento di potenza di un punto già attivo con intervento limitato al gruppo di misura);
 - e) da ultimo, lo scollamento rispetto a quanto fatto per il settore del gas naturale e, conseguentemente, l'impossibilità di perseguire l'auspicato allineamento dei flussi per le prestazioni dello stesso tipo.
- 3.4 Premesso che l'individuazione di lavori ad importo predeterminabile è una facoltà del distributore, in alternativa alla prestazione di esecuzione lavori semplici, volendo accogliere la proposta avanzata da Enel Distribuzione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che:
- a) tutti i distributori, che sono obbligati dalla disciplina a dotarsi di uno strumento evoluto entro il prossimo 1° ottobre, possano scegliere liberamente se adottare o meno la metodologia della *pre-verifica*, in tal caso però i flussi potrebbero non essere univoci così come la sequenza degli

scambi informativi e diventa quindi indispensabile definire alcune regole integrative a garanzia delle tutele per il consumatore definite dalla regolazione vigente;

- b) siano comunque esclusi i soggetti che, al momento, utilizzano come strumento principale la PEC.

3.5 In considerazione della soluzione prospettata dall'Autorità, che conferma l'utilizzo di flussi allineati alla disciplina vigente, si allega l'Appendice con la proposta di flusso obbligatorio, condiviso da FederUtility.

Spunto di consultazione Q.1: Valutazione delle proposte

Condividete le considerazioni dell'Autorità in tema di valutazione delle proposte? Per quali motivi?

Condividete la possibilità di prevedere, in modo facoltativo ed in alternativa alla soluzione obbligatoria, l'introduzione di una fase di pre-verifica come proposta nell'ambito del Gruppo di lavoro? Se sì, per quali motivi?

4. Regole complementari in caso di adozione facoltativa della fase di *pre-verifica*

4.1 Dovendo assicurare il mantenimento delle tutele per il consumatore definite dalla regolazione vigente, l'Autorità propone, nel caso di adozione facoltativa della fase di pre-verifica, l'introduzione delle seguenti regole integrative:

- a) una prestazione di attivazione della fornitura, come definita dal TIQE, non deve essere considerata e, di conseguenza, classificata come una esecuzione lavori predeterminabili e, pertanto, deve seguire un canale diverso che garantisca il rispetto del tempo massimo di effettuazione di 5 giorni previsto dal TIQE stesso;
- b) per agevolare l'individuazione da parte del venditore delle casistiche in cui l'aumento di potenza comporta un intervento limitato al gruppo di misura e, pertanto, nelle quali la richiesta deve essere trattata come attivazione, il distributore deve dare indicazione di tali casistiche nel proprio sito web;
- c) la *pre-verifica* deve essere effettuata in tempo reale, entro pochi minuti dall'inserimento nel sistema del distributore; inoltre, visto che per la verifica di ammissibilità è già previsto un tempo massimo - che si sottrae al tempo a disposizione del distributore per l'effettuazione della prestazione - e che i dati non dovranno essere nuovamente inseriti, non deve essere implementata nessuna ulteriore verifica di ammissibilità;
- d) devono essere individuati i dati minimi, uguali per tutti gli operatori, che il venditore computa nel sistema del distributore per permettergli l'effettuazione della *pre-verifica*;
- e) il conteggio del tempo di effettuazione della prestazione a disposizione del distributore, come definito dal TIQE, deve partire dal momento in cui il venditore inserisce la richiesta di *pre-verifica*;
- f) con riferimento all'esecuzione di lavori predeterminabili e agli obblighi di pubblicazione stabiliti dal TIQE all'Articolo 64, comma 64.3, del TIQE,

devono essere individuati dei dati minimi, uguali per tutti i distributori al fine di aumentare la comprensibilità delle informazioni e la trasparenza per il venditore che deve relazionarsi con il cliente finale;

- g) in caso di esecuzione del lavoro predeterminabile, poiché si vuole salvaguardare lo spirito con cui è stata introdotta questa prestazione, il venditore non può allungare i tempi in attesa dell'evidenza del pagamento del preventivo prima di inoltrare la richiesta al distributore e, pertanto, l'accettazione del cliente BT a procedere dovrebbe essere manifestata con modalità diverse da questa;
- h) il venditore deve essere tenuto a fornire l'informazione su tempistiche, costi ed indennizzi più veritiera possibile al momento della richiesta del cliente e prima della fase di *pre-verifica*.

4.2 La sequenza ed il dettaglio dei dati minimi di ciascun momento di comunicazione saranno definiti secondo le modalità già attuate per le altre prestazioni di qualità commerciale e riportate nelle Istruzioni Operative.

Spunto di consultazione Q.2: Le regole complementari

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di regole integrative nel caso di adozione facoltativa della fase di pre-verifica? Se no, per quali motivi?

Quali dati minimi ritenete indispensabile definire per la richiesta di pre-verifica?

Quali dati minimi ritenete indispensabile definire per la pubblicazione ai sensi dell'Articolo 64, comma 64.3, del TIQE?